



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

## IL DIRIGENTE DELEGATO

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

**VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’AS<sup>CI</sup> ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

**VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

**VISTO**, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

**VISTO** il decreto ministeriale n. 4884 del 22 marzo 2013 con cui sono state definite le competenze dei dirigenti dell'ex ASSI all'espletamento dei procedimenti e alla firma dei relativi provvedimenti finali comuni alle funzioni già svolte dall'ex ASSI, conferendo loro specifiche deleghe in materia di spesa;

**VISTO** il decreto n. 1798 del 7 ottobre 2013 con il quale, al fine di assicurare la continuità delle attività di gestione afferenti alle funzioni già di spettanza della soppressa Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è stata confermata ai dirigenti ex ASSI la delega di cui al citato decreto n. 4884/2013, nonché è stata conferita delega, secondo i rispettivi ambiti di competenza stabiliti nel richiamato decreto n. 4884/2013, alla firma degli atti costituenti impegni contabili e dei relativi atti di pagamento anche oltre l'importo di euro 160.000,00 indicato nel medesimo decreto;

**VISTO** l'art. 27 del Regolamento delle corse al trotto, il quale prevede la possibilità di "autorizzare a guidare in corse loro riservate persone appartenenti a determinate categorie professionali, predeterminandone i requisiti per la partecipazione e per l'accertamento della loro professionalità";

**CONSIDERATO** che a partire dall'anno 2009 l'allora UNIRE, poi ASSI ha autorizzato lo svolgimento di manifestazioni ippiche, inserite nel calendario nazionale delle corse con finalità promozionali e divulgative organizzate in appositi circuiti denominati "Campionato universitari, laureati e giornalisti";

**VALUTATI** i risultati delle precedenti edizioni del Campionato universitari, laureati e giornalisti e riconosciuta la valenza promozionale ai fini della sensibilizzazione nei confronti del mondo dei cavalli e dell'ippica

## DECRETA

### Art. 1

1. È approvato, per l'anno 2014, il circuito denominato "Campionato universitari, laureati e giornalisti" articolato in corse di qualificazione e finale definite, in relazione al calendario nazionale delle corse, sulla base delle proposte formulate dalle Società di corse, previa approvazione dell'Amministrazione, e disciplinato dalle prescrizioni di cui all'allegato Regolamento, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Sono a carico delle Società di corse nei cui impianti si svolgono le tappe del Campionato tutti gli adempimenti previsti nel regolamento del Campionato e, più in generale, di quelli prescritti dal Regolamento delle corse al trotto, con specifico riferimento a quelli inerenti alla verifica e al controllo dei requisiti dei partecipanti.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Sauro Angeletti  
*Sauro Angeletti*



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

## **REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO UNIVERSITARI, LAUREATI E GIORNALISTI**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Campionato universitari, laureati e giornalisti (di seguito, per brevità, Campionato), manifestazione con finalità promozionali e divulgative della cultura ippica, articolata in corse di qualificazione e una prova finale.

### **Articolo 2 – Requisiti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al Campionato i soggetti che:
  - a) siano iscritti ad una facoltà universitaria, ad un dottorato di ricerca o ad un master tenuto da università, non abbiano superato i 45 anni di età nell'anno di riferimento e non siano titolari di altre licenze di guida riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ex-Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (di seguito per brevità Amministrazione);  
*oppure*  
siano già in possesso del permesso di guida "universitari", non abbiano superato i 45 anni di età e abbiano conseguito un diploma di laurea;
  - b) siano in possesso della licenza di guida al trotto giornalisti purché iscritti all'Ordine professionale dei giornalisti, a quello dei giornalisti pubblicitari o all'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti.
2. I partecipanti al Campionato devono essere già in possesso del permesso provvisorio di guida rilasciato dall'Amministrazione.
3. Ai fini del primo rilascio del permesso provvisorio, i richiedenti devono sostenere una prova d'esame, articolata in una prova orale e in una pratica, da svolgersi presso un Ippodromo autorizzato dall'Amministrazione, in una giornata di corse prevista nel calendario nazionale. La prova orale verte sulla conoscenza del Regolamento delle corse al trotto, sul Regolamento antidoping nonché della morfologia del cavallo; la prova in pista si svolge con cavalli abilitati alle corse e consiste in una partenza ai nastri, una partenza con auto start, nonché nella dimostrazione di sufficiente perizia nella gestione del percorso. L'esito delle due prove dovrà essere verbalizzato a cura del Presidente della Direzione delle corse nominato dall'Amministrazione per la giornata di corse in cui sono svolte le prove stesse.
4. Per il rilascio e il rinnovo del permesso provvisorio di guida, il richiedente deve presentare una apposita richiesta all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

- a) copia del bonifico di €75,00 per gli universitari, oppure di €160,00 per i giornalisti, effettuato esclusivamente su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento;
  - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni) resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, attestante:
    - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali;
  - c) certificato medico di idoneità fisica alla attività ippica agonistica, rilasciato da medici della FMSI o da medici specialisti in medicina dello sport, operanti in strutture pubbliche o private, autorizzati a svolgere tale specifica attività a norma di legge;
  - d) per gli universitari, certificato di iscrizione ad un corso di laurea, a un dottorato di ricerca o a un master tenuto da Università per l'anno accademico in corso;
  - e) per i laureati, ai fini del rinnovo, il certificato di laurea;
  - f) per i giornalisti, il certificato di iscrizione all'ordine professionale dei giornalisti, a quello dei giornalisti pubblicisti o all'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti;
  - g) certificazione di una società assicuratrice attestante la copertura infortuni in pista per attività agonistica;
  - h) due fotografie formato tessera (solo in caso di primo rilascio del permesso provvisorio di guida);
  - i) fotocopia di un documento d'identità valido.
5. Coloro che partecipano a corse del Campionato senza la regolare richiesta di rinnovo, o con un rinnovo irregolare, sono soggetti, oltre che al pagamento di una penale pari al doppio del diritto di segreteria previsto, al deferimento agli Organi di Disciplina dell'Amministrazione.
6. Il guidatore universitario/giornalista che abbia in corsa cavalli di proprietà, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

### **Articolo 3 – Calendario delle corse**

1. Il Campionato è articolato in corse di qualificazione nel limite di 2 per ogni Ippodromo e una finale articolata in quattro prove.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

2. Le corse in cui si articola il Campionato saranno programmate in date proposte dalle Società di corse soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione.
3. Nella proposizione di corsa, insieme al Premio, deve essere riportata la dicitura "Prova valida per il Campionato universitari, laureati e giornalisti".
4. Le dotazioni delle prove di qualificazione e della finale rientrano nello stanziamento a premi già assegnato a ciascun Ippodromo ospitante.

## **Articolo 4 – Svolgimento delle corse**

1. Ai partecipanti alle corse di qualificazione del Campionato sono assegnati punti come di seguito e-semplificato:
  - 15 punti al 1° arrivato;
  - 11 punti al 2° arrivato;
  - 07 punti al 3° arrivato;
  - 05 punti al 4° arrivato;
  - 03 punti al 5° arrivato;
  - 01 punto ai concorrenti dichiarati partenti.
2. Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine d'arrivo, ai guidatori dei suddetti cavalli spetteranno i punti dei corrispondenti piazzamenti divisi ugualmente fra loro. Il cavallo che giunge al traguardo dopo un pari arrivo è classificato col piazzamento successivo al numero dei cavalli che lo hanno preceduto.
3. Nel caso di distanziamento totale del cavallo guidato dall'ordine di arrivo, disposto dalla Direzione delle corse, il guidatore sarà privato dei relativi punti.
4. A fronte di provvedimenti disciplinari adottati a carico di concorrenti colpevoli di scorrettezze, è comminata una penalizzazione di giornate di squalifica e di punti in classifica, secondo le seguenti modalità (prendendo a riferimento la sanzione base senza tenere conto di eventuali recidive):
  - appiedamento per 1 giornata del Campionato: 2 punti di penalizzazione;
  - appiedamento per 2 giornate del Campionato: 5 punti di penalizzazione;
  - appiedamento per 3 giornate del Campionato: 7 punti di penalizzazione;
  - appiedamento per 4 giornate del Campionato: 10 punti di penalizzazione;
  - appiedamento per 5 giornate: 12 punti di penalizzazione;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

- appiendamento superiore alle 5 giornate: 15 punti di penalizzazione;
  - sanzioni gravi che includono il deferimento alla Commissione di Disciplina dell'Amministrazione, comportano l'esclusione dalla partecipazione al Campionato per l'anno in corso.
5. Per le giornate di appiendamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento delle corse al trotto, includendo sempre e comunque la giornata del Campionato successiva a quella in cui il provvedimento è stato adottato, senza tener conto della consecutività del provvedimento, considerato nella sua interezza, cioè comprensivo di eventuali recidive:
- l'appiendamento fino a 4 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale compresa comunque una giornata del Campionato (prevedendo eventualmente questa data come ultimo giorno dell'appiendamento, anche se non consecutivo rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);
  - appiendamento da 5 a 9 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese almeno due giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste due date come ultimi due giorni dell'appiendamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);
  - appiendamento da 10 a 12 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese almeno tre giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste tre date come ultimi tre giorni dell'appiendamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);
  - appiendamento da 13 giorni e oltre, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese comunque quattro giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste date come ultimi giorni dell'appiendamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione).

Le recidive verranno applicate nel corso dell'anno come da Regolamento delle Corse al Trotto.

6. Nell'eventualità che chi subisce l'appiendamento fosse stato già dichiarato partente per una prova successiva potrà prendervi comunque parte e l'appiendamento avrà valore dalla prima prova successiva utile.
7. Gli eventuali danneggiati usufruiranno solo dei punti previsti dal piazzamento corrispondente all'importo della multa a favore eventualmente inflitta dalla giuria ed in nessun caso potranno beneficiare degli altri punti sottratti ai concorrenti colpevoli di scorrettezze (ad esempio, se chi ha causato il danneggiamento viene punito con il pagamento di una multa pari al quinto posto il danneggiato andrà a beneficiare di tre punti senza considerare gli eventuali punti di penalizzazione relativi all'appiendamento subito dal danneggiante). In particolare, eventuali multe a favore attribuiranno punti che si andranno a sommare a quelli eventualmente ottenuti piazzandosi; nel caso in cui il dan-



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

neggiato risulti non piazzato in nessun caso potrà godere del punto di partecipazione, bensì solamente dei punti della multa.

8. La classifica al termine delle prove di qualificazione ha valore soltanto per l'accesso alla finale.

## **Articolo 5 – Finale**

1. La finale del Campionato si disputerà in quattro distinte prove presso uno o due Ippodromi differenti, anche in due diverse giornate di corsa.
2. Accedono alla finale i primi 9 della classifica generale determinata a valle dello svolgimento delle corse in programma. La classifica di finale è determinata con i seguenti punteggi di ingresso:
  - 10 punti al 1° classificato;
  - 08 punti al 2° classificato;
  - 07 punti al 3° classificato;
  - 06 punti al 4° classificato;
  - 05 punti al 5° classificato;
  - 04 punti al 6° classificato;
  - 03 punti al 7° classificato;
  - 02 punti al 8° classificato;
  - 01 punti al 9° classificato.
3. Ai partecipanti alle prove finali sono assegnati i seguenti punteggi:
  - 15 punti al 1° arrivato;
  - 11 punti al 2° arrivato;
  - 07 punti al 3° arrivato;
  - 05 punti al 4° arrivato;
  - 03 punti al 5° arrivato.
4. In caso di impossibilità a partecipare ad una o più prove della finale di uno o più concorrenti, subentreranno i concorrenti successivamente piazzati nella classifica stilata al termine delle tappe di qualificazione, sino al raggiungimento del numero di nove. In caso di sostituzione, al sostituto viene assegnato un punteggio di classifica pari a zero.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

5. Dovranno essere tenuti a disposizione uno/due cavalli di riserva. In caso di ritiro di un cavallo, la riserva andrà ad occupare posizione e numero del ritirato. In caso di ritiro di un cavallo dalla finale, e trovandosi nell'impossibilità della sostituzione, al guidatore sono attribuiti 3 punti.
6. Per gli appiedamenti nelle prove della finale si applica la penalizzazione in termini di punti prevista per le tappe di qualificazione.
7. È proclamato vincitore del Campionato chi otterrà il miglior punteggio sommando al punteggio di ingresso quelli conseguiti nelle quattro prove finali. In caso di parità tra più concorrenti, si terrà conto del miglior piazzamento in assoluto; in caso di ulteriore parità, del secondo miglior piazzamento e così via retrocedendo. Il miglior universitario in classifica dopo le prove della finale sarà il campione della categoria e la stessa cosa avverrà per il miglior giornalista.
8. Le guide nella prova finale sono attribuite rigorosamente per sorteggio, effettuato presso i competenti uffici dell'Amministrazione. Il calcolo delle somme vinte per tutte le prove di finale sarà al 50%.
9. Le giornate di appiedamento comminate in finale saranno scontate nel torneo dell'anno successivo.

## **Articolo 6 – Premi**

1. Società di corse ed eventuali *partner* o *sponsor* possono offrire premi a vincitori, piazzati e partecipanti della finale e di ogni singola prova.

## **Articolo 7 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del vigente Regolamento delle corse al trotto. In caso di controversie farà fede l'interpretazione dei competenti uffici dell'Amministrazione.